



CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 30-09-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ordinanza Festa del Rosario 2026

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di settembre, il Sindaco Andrea De Luca

PREMESSO che in occasione della ricorrenza dei Festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rosario, che si terranno il 2, 3 e 4 ottobre 2026, vengono organizzate una serie di manifestazioni interessanti spazi e aree pubbliche, così come comunicato dal Coordinatore del Comitato per i Festeggiamenti, Rev.mo Don Pietro Lepre con nota prot. n. 8975 del 28/09/2026;

CONSIDERATO che dette manifestazioni, per la loro radicalizzazione sul territorio, sono fonte di un notevole afflusso di pubblico;

ACCERTATO che, per lo svolgimento di detta manifestazione, si rende necessario provvedere provvisoriamente alla chiusura del traffico e all'apposizione di divieti di sosta sulle vie interessate dai festeggiamenti, per garantire l'incolumità pubblica;

VISTA la suddetta richiesta presentata dal Coordinatore del Comitato per i Festeggiamenti, Rev.mo Don Pietro Lepre con nota prot. n. 8975 del 28/09/2026, tesa ad ottenere l'istituzione del divieto di transito e sosta sul tratto di C.so Umberto I, dall'intersezione con P.zza Don Pezzoli alla fine di Piazza Croce, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 dei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026;

ACCERTATA la possibilità di effettuare le dovute deviazioni del traffico su strade alternative di via C.so Umberto I;

SENTITO il parere favorevole dell'Ufficio Polizia Locale;

VISTO l'art. 6 commi 4, lettera b) e 5, del D. Lgs. 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada, secondo cui l'Ente proprietario della strada può, con propria Ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti su ciascuna strada o tratto di essa o per determinare categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 7 comma 1, lettera a), del predetto D. Lgs. n. 285/92, che dà la facoltà ai Comuni di adottare con propria Ordinanza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4 dello stesso decreto legislativo;

RITENUTO, pertanto, di istituire:

- il divieto di transito e sosta sul tratto di C.so Umberto I, dall'intersezione con P.zza Don Pezzoli alla fine di Piazza Croce, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026;
- di istituire il divieto di transito e di sosta sul tratto di strada adiacente a Piazza Croce, dal civico n. 2 al civico n. 11 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026;

ORDINA

1. di istituire il divieto di transito e sosta sul tratto di C.so Umberto I, dall'intersezione con P.zza Don Pezzoli alla fine di Piazza Croce, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026;
2. di istituire il divieto di transito e di sosta sul tratto di strada adiacente a Piazza Croce, dal civico n. 2 al civico n. 11 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026;
3. di precisare che, nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026, sul tratto di strada di C.so Umberto I, dall'intersezione con P.zza Don Pezzoli e fino all'inizio di Piazza Croce è consentita la circolazione, a passo d'uomo, ai veicoli a motore di proprietà di cittadini residenti o dimoranti nella zona interdetta al traffico, ai Medici e agli utenti della Guardia Medica sita nel Palazzo Comunale;
4. di consentire, nelle medesime ore, il parcheggio lungo il lato dx (dir. Casilina) di Via Roma;
5. che il traffico diretto sulla S.P. Sessa-Mignano direzione Sessa Aurunca sia deviato dalla Casilina sulla strada comunale Cesaronica;
6. che il traffico proveniente dalla S.P. Sessa-Mignano (lato Sessa A.) direzione Casilina sia deviato sulla strada comunale Cesaronica.
7. di istituire il divieto di sosta in Via C. Battisti dalle ore 17,00 alle ore 21,00 del giorno 4 ottobre 2026, al fine di consentire il passaggio della processione;

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e sull'albo Pretorio.
2. la notifica della presente ordinanza a:
 - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
 - Amministrazione Provinciale di Caserta
 - Ufficio di Polizia Municipale
 - Comando Carabinieri di Mignano M.L.
 - Gruppo Comunale di Protezione Civile.

RICORDA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Si da atto, altresì, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 359, comma 2, del C.P., il Gruppo Comunale di Protezione Civile, per la durata dell'evento, assume la veste di "persona esercente un servizio di pubblica necessità".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Andrea De Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 30-09-2026, al n. 740.

Mignano Montelungo, 30-09-2026

Il Responsabile pubblicazione